



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale

Circolare n. *h1*
Prot. *10486*

Roma, *25.11.2009*

Ai Direttori Generali
LORO SEDI

Ai Direttori Regionali
LORO SEDI

Ai tutti gli ISTITUTI PERIFERICI
LORO SEDI

E p. c.

AI GABINETTO
SEDE

Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Disciplina transitoria degli operatori di restauro (Art. 182 commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio). – **III Addendum alle Linee Guida pubblicate con Circolare del Segretariato Generale n. 35 del 2009 - Attestazioni e termini per la loro acquisizione; contenuto e modalità di rilascio delle certificazioni di buon esito - chiarimenti.**

1. Si ha notizia che molti organi periferici del Ministero hanno ricevuto richieste di attestazione dell'attività di restauro svolta dagli interessati a partecipare alla procedura volta al conseguimento delle qualifiche di restauratore e collaboratore restauratore.

In realtà, come è stato indicato nelle Linee guida, nel bando e negli stessi moduli di domanda, le attestazioni di competenza degli uffici del Ministero - sia le attestazioni in senso stretto relative all'attività di restauro con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, sez B e C del modulo, utili al conseguimento della qualifica di restauratore; sia i visti di buon esito (corretta esecuzione) dell'intervento, relativi all'attività di restauro, sez. D del modulo, utile al conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore - verranno prodotte d'ufficio (utilizzando i modelli disponibili nel modulo di domanda) nella fase successiva, e non devono quindi essere trasmesse dai richiedenti in allegato al modulo di domanda, modulo da inviare necessariamente entro il **31 dicembre 2009**.

Viceversa, le attestazioni – sez. B e C - di competenza delle amministrazioni di tutela diverse dal Ministero, dovranno essere acquisite direttamente dagli interessati (sempre utilizzando i modelli

disponibili nel modulo di domanda) e trasmesse, come allegato al modulo di domanda ovvero in un secondo tempo riaprendo il modulo di domanda già inviato, entro il **31 marzo 2010**.

Entro lo stesso termine del **31 marzo 2010** e con le stesse modalità, dovranno essere trasmesse le dichiarazioni del datore di lavoro ovvero le autodichiarazioni del richiedente sull'attività di restauro svolta – sez. D – che dovranno essere corredate, qualora i lavori rientrino nella competenza delle amministrazioni di tutela diverse dal Ministero, dei relativi visti di buon esito – sez. D (anche in questo caso utilizzando i modelli disponibili nel modulo di domanda).

2. Il provvedimento che certifica la corretta esecuzione dell'intervento conservativo può essere trasmesso dal richiedente anche fin dall'inizio, come allegato al modulo di domanda, qualora sia stato già adottato ed il richiedente ne abbia la disponibilità. La trasmissione di tali documenti agevolerà le amministrazioni al momento del rilascio delle attestazioni (attestazioni che riguardano tutti gli elementi informativi dichiarati dal richiedente e che qualificano l'attività svolta, non soltanto la corretta esecuzione dell'intervento).

In ogni caso, poiché verificare la corretta esecuzione è (in tutte le ipotesi, compresa quella di restauri su beni privati, soggetti alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica) un onere dell'amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene culturale oggetto dell'intervento, e l'attività svolta è considerata utile dalla legge soltanto se relativa ad un intervento eseguito correttamente, la verifica di corretta esecuzione, qualora non fosse stata effettuata al momento della conclusione dell'intervento, dovrà essere effettuata dalle amministrazioni in occasione del rilascio delle attestazioni.

Quanto alla documentazione di detta verifica, essa può risultare dal modello allegato D di cui al d.p.r. 34/2000, oppure da qualunque altro atto dell'amministrazione che indichi, direttamente o indirettamente, la conformità all'autorizzazione, al progetto ed alle norme tecniche dei lavori eseguiti (con formulazioni del tipo: "l'esecuzione è avvenuta correttamente" o "i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte" o, ancora, "i termini sono stati rispettati"), senza bisogno di forme particolari. In mancanza di un autonomo atto formale pregresso, e sempre che non vi sia la necessità di indicare limitazioni, condizioni particolari o di evidenziare qualche aspetto dell'intervento conservativo (nel qual caso, l'atto formale dovrà essere predisposto ed acquisito agli archivi, "ora per allora"), l'avvenuta verifica della corretta esecuzione può anche essere indicata (mediante l'aggiunta di un'espressione del tipo "Considerata la regolare esecuzione degli interventi") dal dirigente o funzionario responsabile al momento del rilascio dell'attestazione sull'apposito modello, prima di apporre il timbro e sottoscrivere l'atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Giuseppe Proietti)

